

# **ARTICOLO 21**

## **Diritto all'informazione e alla consultazione**

### **Quadro normativo**

Decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113 riguardante l'istituzione di un Comitato Aziendale Europeo

(CAE) o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi

di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione). Con il decreto in questione è stata recepita la direttiva 2009/38/CE.

Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25 (trasposizione della direttiva 2002/14/CE). Viene istituito un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

Decreto legislativo n. 81/2008, "Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro". L'art. 36 del decreto in

esame prevede espressamente l'obbligo per il datore di lavoro di informare adeguatamente i lavoratori

riguardo i rischi per la salute cui sono esposti in relazione all'attività svolta nonché all'attività dell'impresa

in generale oltre che sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate. Inoltre, all'art. 47 e

segg. sono indicate le modalità di consultazione e di partecipazione dei Rappresentanti dei lavoratori. Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL - Costituzione delle

Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.).

Legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).

Legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee).

Il quadro normativo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori è stato completato dal Decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113 che ha recepito la direttiva 2009/38/CE, relativa all'istituzione di un Comitato Aziendale Europeo (CAE) o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (refusione).

Il decreto ha lo scopo di migliorare il diritto all'informazione e alla consultazione transnazionale dei lavoratori attraverso l'istituzione, in ogni impresa e/o gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, di un Comitato Aziendale Europeo (CAE), o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori mediante i quali affrontare

le questioni di carattere transnazionale. In primo luogo, il provvedimento intende tutelare il diritto all'informazione dei lavoratori e, cioè, che sia garantita un'appropriata trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentire a questi ultimi di essere a conoscenza delle questioni trattate e di avere tutti gli elementi per poterle esaminare. E', pertanto, stabilito che **l'informazione** avvenga "nei tempi, secondo modalità e con un contenuto appropriati che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e di preparare, se del caso, la consultazione con l'organo competente dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie". Relativamente alla successiva fase di **consultazione**, cioè dell'instaurazione di un dialogo e di uno scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione, questa dovrà avvenire "nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere, entro un termine ragionevole, un parere in merito alle misure proposte alle quali la consultazione si riferisce, ferme restando le responsabilità della direzione, che può essere tenuta in considerazione all'interno dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie". Il decreto affida alla direzione centrale dell'impresa o del gruppo la responsabilità dell'istituzione del CAE attraverso un processo di negoziazione condotto con una delegazione speciale appositamente costituita. Il processo può essere avviato "di propria iniziativa o previa richiesta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi o previa richiesta delle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale applicato nell'impresa o nel gruppo di imprese interessate". I membri della delegazione sono designati dalle organizzazioni sindacali congiuntamente con le rappresentanze sindacali unitarie in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro dall'impresa o dal gruppo di imprese, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10% o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell'insieme degli Stati membri. La delegazione speciale di negoziazione ha il compito di determinare, tramite accordo scritto, il campo d'azione, la composizione, le attribuzioni e la durata del mandato CAE, ovvero le modalità di attuazione della procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori.

*Nelle Conclusioni 2010 era contenuto un giudizio di non conformità della situazione italiana alle disposizioni della Carta, formulato dal Comitato europeo dei diritti sociali relativamente al campo di applicazione della normativa in materia di informazione e consultazione. A parere del suddetto Comitato, non vi era la certezza che l'informazione e la consultazione fossero estese alla maggioranza dei lavoratori.*

In occasione della 124<sup>^</sup> Sessione del Comitato dei Governativi, la delegazione italiana ha fornito precise indicazioni riguardo il tasso di copertura dei lavoratori interessati dalla normativa di settore. Infatti, da un esame del campo di applicazione della legge quadro e delle principali norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori si desume che la proporzione dei lavoratori interessati si attesti intorno all'80%. Per quanto concerne, invece, gli aspetti legati alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro, si può affermare che tale proporzione raggiunge il 100% in quanto la norma si applica anche ai lavoratori autonomi. Secondo la *Rilevazione sulle forze di lavoro* effettuata dall'Istat nel corso del 2012, il totale

degli occupati nel 2010 ammontava a 22.872.000 persone, di cui 891.000 lavoravano in agricoltura, 6.511.000 nell'industria (4.581.000 nell'industria in senso stretto), 1.930.000 nelle costruzioni, 15.471.000 nei servizi, 4.571.000 nel commercio, alberghi e ristoranti, 2.631.000 nei servizi alle imprese, 4.604.000 nella pubblica amministrazione, istruzione e sanità, 1.762.000 nei servizi alle famiglie e alla persona. La percentuale di lavoratori autonomi sul totale degli occupati si attestava al 23% (circa 5.200.000 persone, tra le quali sono da ricomprendersi, oltre gli imprenditori, anche i liberi professionisti). Un utile strumento per quantificare la proporzione di lavoratori interessati dall'applicazione delle varie norme in materia di informazione e consultazione è l'Archivio Statistico delle Imprese Attive (Asia), che presenta una ripartizione delle imprese stesse per classe di addetti. Dal rapporto relativo alla *"Struttura e dimensione delle imprese"* nel 2010, pubblicato nel 2012, risulta che le imprese attive nell'industria, nelle costruzioni, nel commercio, trasporti e alberghi e nei servizi erano poco meno di 4,5 milioni ed occupavano complessivamente circa 17 milioni di addetti. Le imprese senza lavoratori dipendenti erano circa 3 milioni e corrispondevano al 65,4% del totale delle imprese attive. Secondo tale rilevazione, quasi due terzi delle imprese erano individuali e coinvolgevano il 25% degli occupati (circa 4.300.000 persone). Come noto, nonostante il sistema produttivo italiano sia caratterizzato da una forte presenza di micro imprese con meno di 10 addetti (nel 2010 erano oltre 4,2 milioni e rappresentavano il 95% del totale) queste occupavano solo il 47% del totale degli addetti (poco più di 7 milioni di lavoratori). Il 20% degli addetti (circa 3,5 milioni) lavoravano nelle piccole imprese (da 10 a 49 addetti) e il 12,2% (oltre 2,1 milioni) in quelle di media dimensione (da 50 a 249 addetti). Soltanto 3.707 imprese (lo 0,08%) impiegavano 250 addetti e più, assorbendo, tuttavia, il 21% dell'occupazione complessiva (circa 3,5 milioni di addetti).

Sulla base di quanto sopra illustrato, si può affermare che ben oltre il 70% dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e di quello privato rientrino nel campo di applicazione delle varie norme di materia di informazione e consultazione dei lavoratori. Qualora si volesse restringere il campo di applicazione ai soli lavoratori del settore privato, la percentuale sarebbe comunque superiore al 60%. Inoltre, come più volte ribadito, l'informazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è estesa alla totalità dei lavoratori italiani, in quanto il campo di applicazione del nuovo T.U. include anche i lavoratori indipendenti.